

Gentili Colleghi,

Vi segnalo, relativamente a quanto in oggetto, che con lettera della D.C. RISCHI n. 6793 del 25/08/2008, l'INAIL ha chiarito quanto disposto dal D.L. n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, nella L. n. 133 del 06/08/2008 nella parte in cui viene sostituito il primo periodo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965.

A seguito di tale sostituzione viene ripristinata la denuncia nominativa, **PRIMA** dell'inizio dell'attività lavorativa, per le seguenti tipologie di lavoratori nel caso in cui non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro:

- collaboratori e coadiuvanti della imprese familiari
- coadiuvanti delle imprese commerciali
- soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria
- il socio artigiano, i soggetti collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane.

Il datore di lavoro ha l'obbligo, quindi, di effettuare la denuncia nominativa **almeno un giorno prima** dell'inizio dell'attività del singolo lavoratore.

Si presti attenzione al fatto che la comunicazione non sostituisce quanto previsto dall'art. 12, del T.U. n. 1124/1965, ma **si aggiunge agli obblighi, e ai termini, prescritti dal detto art. 12.**

La comunicazione andrà inviata su apposita modulistica disponibile sul sito Internet dell'INAIL:

www.inail.it – Assicurazione-Modulistica

UNICO CANALE DI COMUNICAZIONE E' IL FAX AL N. VERDE 800657657

L'Istituto ha chiarito, inoltre, che NON POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE EVENTUALI COMUNICAZIONI PERVENUTE ALLA SEDE LOCALI, IN QUANTO NON E' PREVISTO PER LE STESSE LA POSSIBILITA' DI RICEVIMENTO DI TALE DOCUMENTAZIONE.

Molti e cordiali saluti.

mauro nicola

Studio Nicola
Via Matteotti, 58
28062 CAMERI NO
Tel. 0321518200 - Fax 0321518181